

Codice A1513B

D.D. 2 luglio 2019, n. 932

L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Cancellazione dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino - dell' Associazione "NON M'ANNOIO " con sede legale nel Comune di Torino - C.F. 97762420012.

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, “fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” *nei relativi registri..... e...*” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti *dalle normative di settore.*”

Vista la D. D. n. 60 – 7397 del 10/03/2014 con la quale è stata iscritta al n. 143/TO, nella sezione decentrata di Torino, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale l’Associazione “Non m’annoio” con sede legale nel Comune di Torino – c.f. 97762420012.

Visto l’art. 7, comma 5, della L. R. 7/2006, che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

Visto il verbale dell’ assemblea straordinaria dei soci del 22/12/2017, che l’associazione di promozione sociale in oggetto ha trasmesso all’ ufficio competente il 21/05/2019, ns. protocollo n. 24598 del 22/05/2019, dal quale si evince che tale associazione ha deliberato il proprio scioglimento devolvendo il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe.

Vista l’istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Torino, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dalla sezione decentrata di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di cancellare dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, l’associazione “Non m’annoio” con sede legale nel comune di Torino, c.f. 97762420012
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall’iscrizione al registro regionale delle associazioni di Promozione sociale;

Sarà cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Funzionario estensore
Mauro Maria Pennazio

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone